

RAPPORTI TRA GIUDICE E CTU

DUE PROFILI

1) valutazione che il giudice è
chiamato a fare nell'ammettere la
consulenza tecnica

2) Potere del giudice nella
valutazione della perizia

1) Spetta al giudice valutare, nella sua piena discrezionalità, l'opportunità di ricorrere all'ausilio di un esperto?
O il giudice è vincolato alla sua nomina?

OVE LA CTU VENISSE
CONSIDERATA UN MEZZO DI
PROVA IL GIUDICE SAREBBE
VINCOLATO AD AMMETTERLA

MA, IN OGNI CASO, ANCHE OVE ASSOLVA
FUNZIONE DI PROVA LA CTU è, PUR SEMPRE,
MEZZO PER SOPPERIRE AI VIZI DI CONOSCENZA
DEL GIUDICE, QUANTO IL CARATTERE TECNICO
DELLA QUESTIONE DI FATTO IMPONGA
CONOSCENZE SPECIFICHE

Il giudice ha piena facoltà di omettere la nomina del consulente ogni qualvolta ritenga, in virtù della propria scienza, di potere risolvere da solo la questione (Cass., 26 giugno 2007, n. 14759 e Cass., 15 luglio 1963, n. 1922)

L'art. 61 c.p.c. utilizza l'espressione
il giudice «può farsi assistere» e
non «deve farsi assistere»

Secondo la dottrina: dal mancato obbligo di nominare il CTU non deriverebbe la facoltà del giudice di decidere, possedendo le necessarie conoscenze tecniche, anche la questione di carattere tecnico

Il giudice può non avvalersi del CTU solo quando ritiene che per la soluzione della questione di fatto non occorra un sapere scientifico, ma un sapere generale

Il sapere tecnico-scientifico è
costituito dalle conoscenze proprie
di un determinato settore tecnico

Il sapere generale è costituito
dall'insieme di conoscenze rientranti
nel patrimonio dell'uomo medio

La distinzione tra i due
saperi è nel singolo caso
difficilissima

Non sussiste in capo al giudice
l'obbligo di nomina del consulente

Ciò vale anche ove la
nomina sia richiesta dalle
parti

Ove la CTU assuma anche funzione di prova , ma non sia ammessa nonostante la richiesta di parte, non può però accollarsi alla parte la mancata prova del fatto

Il potere discrezionale del
giudice circa l'ammissibilità della
CTU è oggetto di sindacato

VIZIO DI MOTIVAZIONE

GIUDICE DEVE
MOTIVARE LA NON
AMMISSIONE DELLA CTU

In sintesi, il giudice, che intende disattendere la richiesta delle parti di ammettere una c.t.u., è tenuto a motivare la propria sentenza, chiarendo il perché l'indagine tecnica proposta era:

A) **Irrilevante** perché ad esempio la controversia dipendeva da altre circostanze di fatto o si basava su presupposti giuridici

B) **Inutile** perché ad esempio l'indagine proposta non avrebbe portato a risultati positivi, magari a causa del tempo trascorso o dell'impossibilità di creare certe condizioni

C) **Superflua** perché il giudice disponeva delle nozioni necessarie, in quanto di carattere, non tecnico, ma rientranti nel sapere comune, ovvero ad un sapere tecnico di cui il giudice ha specifica conoscenza

Lo stesso vale anche per
la richiesta di
rinnovazione

Anche la rinnovazione
dell'indagine rientra nei poteri
discrezionali del giudice

L'art. 196 c.p.c. attribuisce al giudice il potere discrezionale di rinnovare le indagini peritali e, per gravi motivi, di sostituire il c.t.u.

Nel caso di rinnovazione la nomina del c.t.u. rimane ferma, si tratta di ripetere le indagini eventualmente viziate da irregolarità procedurali, errori metodologici, incompletezza

La sostituzione del consulente si verifica solo quando il giudice, a causa dell'irregolarità compiute, ritenga incrinato il rapporto fiduciario con il consulente

2) Sindacabilità della
valutazione del giudice
sulla perizia

Se normalmente il giudice si conforma alla perizia, l'operatività della regola del **libero convincimento**, gli consente sempre di discostarsi dagli esiti della stessa

Il giudice è ***peritus***
peritorum

La valutazione del giudice in ordine alla coerenza del ragionamento condotto dal consulente comporta sempre l'obbligo di motivazione

Nel caso in cui il giudice intenda **discostarsi** dalla consulenza, l'obbligo di motivazione è molto rigoroso. La giurisprudenza parla in tal caso di obbligo ad un'**attenta motivazione**

Viceversa ove il giudice intenda conformarsi alla ricostruzione del fatto offerta dal consulente l'obbligo di motivazione sarà più tenue

Tuttavia, ove avverso la perizia la parte-
contro interessata abbia fatto rilievi puntuali
e specifici il giudice ha il dovere
processuale di motivare l'adesione alla
CTU

Sintetizzando quanto sin qui
indicato possiamo tracciare dei
punti fermi:

A) Il nostro ordinamento riconosce al giudice un'indubbia **autonomia rispetto alla consulenza tecnica**: egli può decidere senza uniformarsi alla perizia (peritus peritorum)

B) Il giudice è però gravato dall'**obbligo di motivare la propria decisione in modo completo o logicamente** coerente tanto in relazione al materiale probatorio acquisito che alle richieste delle parti

C) Il giudice **non è tenuto a motivare la propria adesione alle elaborazioni del consulente** e può limitarsi ad aderirvi, **salvo** il caso in cui le stesse non siano state oggetto di **specificata critica** ad opera delle parti contro-interessate

D) Se le parti hanno fatto **specifiche contestazioni** il giudice è tenuto ad esaminare le critiche proposte dando conto della sua adesione alla perizia

E) Quando il giudice intende **discostarsi dalla perizia** **deve specificamente indicarne le motivazioni**. In particolare, deve negare l'utilità della perizia ovvero la sua persuasività. Inoltre deve indicare perché manchi coerenza nell'*iter* argomentativo del perito

F) Se nel corso del giudizio sono state disposte **più perizie** sullo stesso argomento, il **giudice è tenuto a motivare la sua adesione all'una o all'altra.**

G) Salvo il caso in cui la seconda perizia, in rinnovazione/sostituzione della prima, non contenga elementi sufficienti per giustificare il rigetto delle opinioni del primo consulente

ASTENSIONE E RICUSAZIONE DEL CTU

Il consulente tecnico d'ufficio in quanto soggetto chiamato dal giudice a svolgere un'integrazione, in presenza di questioni di carattere tecnico della sua conoscenza, alla stregua del giudice deve essere **imparziale**

L'ordinamento pone a tutela dell'imparzialità del c.t.u. gli istituti dell'astensione e riconsunzione

Art. 63 c.p.c.: il consulente scelto tra gli iscritti in un albo ha l'obbligo di prestare il suo ufficio, tranne che il giudice riconosca che ricorre un giusto motivo di astensione.

Della ricusazione del
consulente conosce il
giudice che lo ha nominato

L'**astensione** mira a tutelare il valore costituzionale dell'imparzialità della funzione giudiziaria, attribuendo al singolo consulente la facoltà di astenersi dal rendere il giudizio tecnico in presenza di alcune situazioni tali da poter pregiudicare la sua terzietà

La ricsuzione ha come scopo, ove il consulente ometta di astenersi, di garantire il diritto delle parti ad avere un consulente terzo e imparziale

Alla diversità di funzione
corrisponde anche una diversità di
disciplina

Il CTU ha facoltà di astenersi non solo nelle ipotesi di cui all'art. 51 c.p.c., ma anche ove, previa autorizzazione del giudice, ricorra un giusto motivo (art. 63 c.p.c.)

La ricasazione del consulente può essere proposta dalle parti solo nelle ipotesi tassativamente previste dall'art. 51 c.p.c.

Sulla ricasazione del consulente decide il giudice che lo ha nominato con ordinanza. Al procedimento deve prendere parte anche il CTU ricasato

Vediamo le fattispecie
elencate all'art. 51 c.p.c.

a) Il n. 1 dell'art. 51 c.p.c. prevede il caso in cui il giudice ha **interesse «nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto»**

b) L'art. 51, comma 1, n. 2 c.p.c. prevede l'ipotesi in cui il CTU «o la moglie **è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione o è convivente o commensale abituale di una delle parti, di un rappresentante legale di una delle parti, o di alcuno dei difensori**»

«convivente o
commensale abituale»

c) Il n. 3 dell'art. 51, comma 1, c.p.c. prende in considerazione la circostanza in cui il CTU o la moglie abbiano «**causa pendente o grave inimicizia o rapporti di debito credito con una delle parti, con il suo rappresentante legale, o con alcuno dei suoi difensori**»

d) Il n. 4 dell'art. 51, comma 1, c.p.c. prevede il caso in
ciò il CTU «**ha dato consiglio o prestato patrocinio
nella causa o ha deposto in essa come testimone
oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro
grado del processo o come arbitro o come
consulente tecnico**»

c.d. forza della
prevenzione

Tra le diverse situazioni è presa in considerazione anche quella in cui il cut abbia depresso come testimone

Qui non si mira, come nelle altre ipotesi, ad evitare il possibile condizionamento della decisione scaturente da un convincimento interno del ctu che, in relazione all'oggetto della controversia, ha già svolto un ruolo attivo, quanto piuttosto ad attuare il **c.d. divieto di scienza privata**

e) Il n. 5, comma 1, dell'art. 51 c.p.c. prevede il caso in cui il consulente «è tutore, curatore, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa»